CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAL - SC_CAL - 0004760 - Uscita - 07/07/2020 - 16:02

CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di
SAN GREGORIO D'IPPONA

Oggetto : Invio Delibera n. 156 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo

CORTE DEI CONTI
Via Crispi 21-88100 CATANZARO - Italia | Tel. 0961/893520
e-mail: sezione.controllo.calabria@corteconti.it | pec: calabria.controllo@corteconticert.it

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 156/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 163/2019, con la quale il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di San Gregorio d'Ippona (VV), di comunicare

i provvedimenti e le misure correttive adottate in ordine ai rilievi formulati sui rendiconti di gestione 2015/2016/2017;

ESAMINATA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 33 del 9/05/2020 ad oggetto "Presa d'atto deliberazione n. 163/2019 della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria. Adozione misure correttive" e la documentazione trasmessa;

VISTA l'ordinanza n. 12 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 7/07/2020, il Relatore, Consigliere Ida CONTINO

FATTO

Il Comune di **San Gregorio d'Ippona (VV),** è stato destinatario della deliberazione n. 163/2019, con la quale questa Sezione aveva sollevato, in ordine ai rendiconti 2015/2017, le seguenti criticità:

1) **Rendiconto esercizio finanziario 2015.**

Inattendibilità delle risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, in quanto nel modello 5/1 e 5/2 (allegati alla Deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui) risulta determinato un FPV di parte capitale per l' importo di € 514.692,25 non iscritto in entrata del bilancio 2015.

2) **Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato**

Mancata iscrizione del FPV in spesa del bilancio 2015 e in entrata del bilancio 2016.

Mancato invio dei cronoprogrammi di spesa.

3) **Gestione di cassa**

Disallineamento del fondo cassa al 31/12/2015 tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Mancata trasmissione, per il triennio in esame, delle determinazioni del Responsabile Finanziario sulla giacenza vincolata all'1/1.

Attività di riscossione delle entrate.

Inadeguatezza dei flussi delle riscossioni con riferimento al titolo III delle entrate.

Scarsa attività di recupero dell'evasione tributaria.

4) **Risultato di amministrazione 2015/2017.**

Mancato accantonamento del fondo contenzioso/passività potenziali negli esercizi 2015 e 2016 e inattendibilità dell'accantonamento relativo all'anno 2017.

Mancata costituzione del fondo indennità di fine mandato negli anni 2015 e 2016.

5) **Contenzioso**

Mancata trasmissione della relazione sullo stato del contenzioso, relativa alla indicazione del valore economico delle singole controversie nonché le valutazioni circa il rischio di soccombenza (basso/medio/alto).

6) **Attendibilità delle previsioni**

Scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di parte capitale per l'esercizio 2017.

7) **Situazione debitoria**

Rilevante consistenza di debiti nei confronti della Regione Calabria per RSU e fornitura idrica, a fronte dei quali non sussisto sufficienti stanziamenti in conto residui.

Di conseguenza la Sezione aveva chiesto al Comune di San Gregorio d'Ippona di fornire chiarimenti e/o l'adozione delle misure correttive quali:

- Rideterminare virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione, a far data dal 31/12/2015, tenendo conto:
  - della mancata iscrizione del FPV;
  - del mancato accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali;
  - del mancato accantonamento del fondo per indennità di fine mandato.
- trasmettere i cronoprogrammi che giustifichino l'evoluzione del FPV e giustificare, per il 2016, il FPV di parte corrente molto elevato.
- motivare il disallineamento del fondo di cassa al 31/12/2015 con le scritture del tesoriere.
- trasmettere per il triennio 2015/2017 la determinazione della giacenza vincolata di cassa all'1/1.
- individuare le principali vulnerabilità in essere nel sistema delle riscossioni, curando di attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto relativamente al titolo III delle entrate.
- trasmettere una relazione sullo stato del contenzioso, con indicazione del valore economico delle singole controversie nonché le valutazioni circa il rischio di soccombenza (basso/medio/alto).
- adottare le misure idonee a ripianare la situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria e della So.Ri.Cal. S.p.a.

- con riferimento al primo punto, qualora sia necessario apportare correttivi ai documenti contabili a causa di erronee valutazioni pregresse, attesa la cristallizzazione delle risultanze dei rendiconti già approvati, provveda secondo le modalità previste dagli artt. 175 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Comune di San Gregorio d'Ippona, con pec del 15/06/2020, acquisita al protocollo della Sezione al n. 4403 del 16/06/2020, ha trasmesso la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: "Presa d'atto della deliberazione n. 163/2019 della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria. Adozione misure correttive".

La Sezione, pertanto, può procedere a verificare le congruità e l'adeguatezza delle misure correttive poste in essere dal Comune .

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio

e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "*qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomatici di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "*qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000*".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "*I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL –*

hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Ciò posto, nella fattispecie, occorre verificare l'idoneità delle misure adottate dal Comune di San Gregorio d'Ippona per superare le criticità indicate da questa Sezione con la deliberazione n. 163/2019.

2. *Verifica dell'idoneità delle misure correttive adottate*

I. RISULTANZE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Nella delibera n. 163/2019, la Sezione aveva accertato l'inattendibilità delle risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015.

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, infatti, l'Ente aveva determinato un FPV di parte capitale "da iscrivere in entrata del bilancio 2015" di importo pari a € 514.692,25 (allegato 5/1 al D.lgs. n. 118/2011); importo riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui (allegato 5/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Da un riscontro delle scritture contabili dell'Ente (estratte dalla banca dati di Finanza Locale - Certificati Preventivi), peraltro, era emerso che nel bilancio di previsione 2015 era iscritto in entrata un FPV complessivamente pari a € 648.646,25, di cui 3.178,00 vincolato per spese correnti ed € 645.468,25 vincolato per spese in conto capitale.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/04/2016, tuttavia, l'Ente approvava il rendiconto dell'esercizio 2015 e nelle risultanze del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione non risultava indicato il FPV.

L'Ente, in sede di adozione delle misure correttive, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 9/5/2020, ha chiarito che: *"si da atto che il FPV all'1/1/2015 corrisponde ad € 514.622,25 e che, a causa di un mero errore, dovuto al passaggio ad altro software di contabilità, non è stato riportato correttamente sia nel bilancio di previsione 2015 (importo erroneamente inserito 648.646,25)".*

L'Ente ha altresì chiarito che *"Per quanto concerne invece la mancata indicazione del FPV di spesa nel risultato di amministrazione 2015 si precisa che non si tratta di errore; l'assenza del FPV è dovuta, piuttosto, al fatto che al 31/12/2015 il FPV è pari a zero come risulta dall'allegata delibera di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000."*

Osservazioni conclusive:

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, e,in particolare:

- della conferma dell'importo del FPV all'1/1/2015 pari ad € 514.622,25;
- della consistenza pari a zero del medesimo fondo al 31/12/2015, così come comprovato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/4/2016 (approvativa del rendiconto 2015).

Tuttavia, non può non rilevarsi che l'errata iscrizione nel bilancio 2015 del FPV potrebbe avere inficiato l'attendibilità degli equilibri finanziari del medesimo documento.



II) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

La Sezione oltre ad accertare la mancata indicazione del FPV al 31/12/2015, ne accertava altresì la mancata iscrizione in entrata nel bilancio di previsione 2016. Sempre con riferimento all'evoluzione del FPV, nella delibera n. 163/2019, si accertava anche la formazione della parte corrente del FPV al 31/12/2016, pari a € 40.557,00.

Infine la Sezione rilevava la mancata allegazione dei cronoprogrammi delle spese, quali imprescindibili strumenti per giustificare l'evoluzione dei fondi pluriennali vincolati venutisi a formare nei vari esercizi finanziari.

L'Ente, come già evidenzianto, ha chiarito che, al 31/12/2015, il FPV è pari a zero sicché correttamente nel prospetto relativo alla "Evoluzione del FPV" non è stato indicato alcun valore all'1/1/2016.

Riguardo alle componenti del FPV di parte corrente al 31/12/2016, l'Ente ha precisato che sono relativi a salario accessorio premiante del fondo risorse decentrate per un importo pari a € 22.557,00; e a retribuzione di risultato delle posizioni organizzative per un importo pari a € 18.000,00.

Per quanto concerne i cronoprogrammi di spesa, la Commissione Straordinaria, nella deliberazione n. 33/2020, ha precisato che *"agli atti non risultano e che il FPV di parte capitale veniva costituito grazie a comunicazioni verbali tra l'Ufficio ragioneria e l'Ufficio tecnico"*.

Osservazioni conclusive:

La Sezione, prende atto dei chiarimenti formulati dall'Ente nella delibera n. 33/2020 sulla mancata rilevazione del FPV al 31/12/2015 e all' 1/1/2016, nonché dei chiarimenti in ordine alla composizione della parte corrente al 31/12/2016.

Rileva, tuttavia, che il modus operandi dell'ente nella determinazione dei FPV, non è conforme al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

Come è noto, infatti, il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili

in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. I cronoprogrammi delle spese sono pertanto propedeutici alla formazione dei FPV, che a loro volta rappresentano uno strumento di programmazione finanziaria delle risorse di bilancio.

La mancanza di puntuali cronoprogrammi delle spese, pertanto, fa venire meno la funzione di strumento di programmazione della gestione finanziaria delle risorse.

Tra l'altro, si evidenzia che il FPV va ad incidere complessivamente oltre che sul risultato di amministrazione anche sugli equilibri complessivi di bilancio.

Pertanto, si richiama l'Ente ad una rigorosa e formale gestione delle spese che vanno ad alimentare il Fondo, predisponendo adeguati strumenti organizzativi di interrelazione formale tra gli uffici ai fini della redazione di puntuali crono programmi.

III) GESTIONE DI CASSA

La Sezione, nella Delibera n. 163/2019, aveva contestato all'Ente di non aver trasmesso le determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza vincolata di cassa all'1/1/2015 e per gli esercizi successivi, in violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 .

Tuttavia, l'Ente aveva quantificato i fondi vincolati di cassa e li aveva comunicati in sede istruttoria per come segue: € 58.681,82 nell'anno 2015, € 326.327,44 nell'anno 2016 ed € 467.085,05 nell'anno 2017, tutti sufficientemente coperti dalle disponibilità di cassa rilevate a chiusura dei rispettivi esercizi finanziari.

Sempre con riferimento alla gestione di cassa, la Sezione, nella delibera n. 163/2019, rilevava:

- un disallineamento pari a € 34.638,60, tra il valore di € 1.080.519,66 del fondo cassa al 31/12/2015 risultante dalla Deliberazione consiliare n. 3/2016, approvativa del rendiconto 2015, (banca dati Finanza Locale) e il valore di € 1.045.881,06 risultante dalla banca dati del SIOPE (prospetto disponibilità liquide al 31/12/2015).
- una discordanza tra il valore di cassa finale al 31/12/2015 pari a € 1.080.519,66 e il valore di cassa iniziale all'1/1/2016 pari a € 1.055.813,09 risultante nella deliberazione consiliare n. 3 del 28/4/2017, approvativa del rendiconto 2016.
- un differente saldo contabile, pari a € 1.120.537,03, indicato al 31.12.2015 dall'Organo di revisione, in un verbale di cassa redatto in data 12/01/2016.

In ordine ai sopra esposti rilievi, l'Ente, in sede di misure correttive ha specificato:

1) per quanto afferisce ai fondi vincolati: *"per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si segnala che le determinazioni della giacenza vincolata all'1/1/2015, 1/1/2016 e 1/1/2017 non sono state rinvenute presso gli archivi dell'Ente. L'attuale Responsabile del Servizio Finanziario ha determinato la giacenza di cassa vincolata all'1/1/2019 prendendo come base di partenza una nota, datata 11/5/2018, del precedente Responsabile dell'area Finanziaria con la quale si comunicava al Tesoriere che la cassa vincolata ammontava a* quella data ad € 0 (zero) pertanto si chiedeva di procedere allo svincolo della somma di € 467.085,05".
2) Per quanto afferisce ai rilevati disallineamenti della cassa, l'Ente ha chiarito che il Fondo cassa corretto al 31/12/2015, e quindi all'1.1.2016, è di € 1.279.976,88. L'Ente, peraltro, avrebbe sottoposto la discordanza evidenziata dalla Sezione al Tesoriere, che ha provveduto ad allinearlo a quello del comune. Alla data del 31/12/2017, infatti, secondo quanto scritto nella delibera 33/2020 *"il saldo presso il Tesoriere ammonta a € 760.583,31 coincidente con il saldo al 31/12/2017 dell'Ente. Il disallineamento potrebbe essere stato causato dalla mancata regolarizzazione dei provvisori di fine anno"*.

Osservazioni conclusive:

La Sezione prende atto dei chiarimenti formulati in ordine alla situazione dei fondi vincolati di cassa; tuttavia, permane la rilevata violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

Sono, altresì, confermati i rilievi circa il disallineamento della cassa al 31/12/2015 e all'1.1.2016. In particolare, l'Ente ha sottolineato l'avvenuta conciliazione del fondo di cassa tra le scritture del Comune e il Tesoriere al 31/12/2017 nell'importo di € 760.583,31 e tale dato trova conferma nei documenti. Tuttavia, non trova alcun riscontro l'asserita conciliazione del fondo cassa tra il valore al 31/12/2015 e all'1/1/2016, così come non vi è evidenza, nelle scritture, dell'importo del fondo di cassa all'1/1/2016 pari a € 1.279.976,88.

Infatti da ulteriore verifiche effettuate risulta quanto segue:

- Fondo di cassa al 31/12/2015 pari a € 1.045.881,06 (Fonte: prospetto delle disponibilità liquide Dicembre 2015 – verificato in data 24/6/2020, ultimo aggiornamento 18/6/2020.

- Fondo di cassa al 31/12/2015 pari a € 1.080.519,66 (Fonte: Certificato al Conto consuntivo 2015 – Banca dati Finanza Locale – dato estratto il 24/6/2020.
- Fondo di cassa all'1/1/2016 pari a € 1.045.881,06 (Fonte: prospetto delle disponibilità liquide Dicembre 2016 – verificato in data 24/6/2020, ultimo aggiornamento 18/6/2020.
- Fondo di cassa all'1/1/2016 pari a € 1.055.813,09 (Fonte: Certificato al Conto consuntivo 2016 – Banca dati Finanza Locale – dato estratto il 24/6/2020. Il predetto valore della cassa trova riscontro nell'allegato a) Risultato di amministrazione del rendiconto 2016 trasmesso e pubblicato sulla BDAP.

In definitiva, il Comune non ha chiarito quanto già rilevato nella delibera della Sezione n. 163/2019 e ha dichiarato un valore della cassa all'1/1/2016 (pari a € 1.279.976,88) che non trova, sulla base dei dati a conoscenza della Sezione, nessuna evidenza contabile.

IV)RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015/2017.

La Sezione, con la delibera n. 163/2019, aveva contestato all'Ente la non corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione per gli anni 2015 e 2016 a causa del mancato accantonamento del Fondo contenzioso/passività potenziali e del mancato caantonamento dell'indennità di fine mandato.

Inoltre, con riferimento al 2017, veniva osservato che gli accantonamenti effettuati fossero da considerare inattendibili in ragione della mancata ricognizione del contenzioso e di ogni potenziale passività che ne determinasse il valore.

L'Ente veniva pertanto invitato a trasmettere una relazione sul contenzioso, con indicazione del valore economico delle singole controversie nonché le valutazioni circa il rischio di soccombenza (basso/medio/alto).

Il Comune, ha risposto ai rilievi mossi asserendo che"*la Commissione Straordinaria ha provveduto a chiedere ai legali dell'Ente lo stato dei giudizi pendenti e dalle risposte degli stessi si può pensare di prevedere un fondo contenzioso per il 2020 pari a € 5.000,00 (tra l'altro già previsto nel bilancio 2019-2021 annualità 2020) poiché la soccombenza in giudizio è stata giudicata remota. Ciò è stato reso possibile a seguito della conclusione di quasi tutti i contenziosi e al riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio coperti, questi ultimi, con l'avanzo libero risultante dal conto consuntivo 2018.*"

Unitamente alle misure correttive sono state trasmesse le citate relazioni (prot. 597 del 18/2/2020 e prot. 987 del 19/3/2020), confermative di quanto asserito nella deliberazione dell'Ente n. 33/2020.

Riguardo al fondo per indennità di fine mandato, il Comune ha chiarito che sebbene erroneamente non sia stato accantonato tra le componenti del risultato di amministrazione, gli importi sono stati mantenuti tra i residui passivi.

Osservazioni conclusive:

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, nonché delle misure intraprese. Accerta che nei rendiconti 2017 e 2018 gli accantonamenti per contenzioso e passività potenziali ammontano rispettivamente ad € 6.000,00 e ad € 20.076,68, e che i predetti accantonamenti hanno ottenuto la congruità dell'Organo di revisione così come risulta dalla relazione dell'Organo di revisione trasmessa unitamente alla deliberazione n. 33/2020.

Al fine di garantire una sana gestione dell'Ente, nonché la stabilità degli equilibri finanziari, si invita comunque l'Ente ad effettuare un costante monitoraggio del contenzioso, provvedendo all'occorrenza ad adeguare gli accantonamenti del relativo fondo.

Si invita, infine, l'Ente ad eliminare dalle scritture i residui passivi afferenti alla indennità di fine mandato e ad accantonare tra le componenti del risultato di amministrazione i relativi importi.

V) FLUSSI DELLE RISCOSSIONI E CONSEGUENTE DIFFICOLTA' NEL FAR FRONTE AI PAGAMENTI

La Sezione, con la delibera n. 163/2019 aveva analizzato l'andamento delle riscossioni di parte corrente, in c/residui ed in c/competenza, rilevando una capacità di riscossione in conto residui esigua per il titolo I-entrate tributarie e per il titolo III-extratributarie.

Riguardo al recupero dell'evasione tributaria, infatti, erano emersi dati preoccupanti, in quanto si rilevava una bassa capacità di riscossione delle poste accertate in bilancio. In particolare, negli anni 2016 e 2017 non risultavano effettuati accertamenti di bilancio a titolo di recupero evasione per tasse e tributi.

In considerazione della situazione emersa, la Sezione, aveva segnalato all'Ente la necessità di rendere più efficiente la riscossione e di chiarire la mancanza di accertamenti di bilancio a titolo di recupero dell'evasione tributaria per gli anni 2016 e 2017.

Sui rilievi in esame, la Commissione Straordinaria, con la Deliberazione n. 33/2020 ha chiarito di essersi insediata nel 2018 e quindi di aver ereditato una situazione molto critica e complessa a causa anche della carenza di personale. In particolare, l'emissione e la riscossione dei ruoli idrici era ferma all'anno 2014.

Nella delibera sono state tuttavia indicate una serie di attività intraprese quali: 1) emissioni di solleciti per i ruoli idrici relativi agli anni 2013-2014; 2) lettura dei contatori ed emissione dei ruoli per gli anni 2015-2016-2017 a seguito della prescrizione biennale; 3) emissione ruolo Tari per l'anno 2018 previa stipula della convenzione con l'Agenzia dell'Entrate Riscossione e formazione ruolo Tari per l'anno 2019; 4) emissione negli anni 2018 e 2019 degli avvisi di accertamento IMU, afferenti rispettivamente agli anni 2013 e 2014. Inoltre viene specificato che alla data della deliberazione commissariale sarebbero in elaborazione i ruoli coattivi per gli anni 2013 e 2014, unitamente alla emissione degli avvisi di accertamento per l'anno 2015.

Osservazioni conclusive:

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti; attesa la consistente attività di riscossione intrapresa mediante la emissione di avvisi di accertamento e di ruoli coattivi, riferiti a più annualità, si invita l'Ente a monitorare l'andamento dei flussi delle riscossioni.

Inoltre, occorre che vengano considerati nella gestione dei bilanci interessati alla registrazione di accertamenti relativi ad anni pregressi, congrui accantonamenti al FCDE.

VI) GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI

Con riferimento all'attendibilità delle previsioni di entrata e quindi in relazione al rispetto del principio di "attendibilità del bilancio", la Sezione aveva rilevato alcune criticità con riferimento alla gestione delle entrate dei titoli III e IV.

In particolare:

- nell'esercizio 2015, gli importi riscossi rispetto agli accertamenti del titolo III erano pari all'11 ,35%;
- nell'esercizio 2017, le previsioni di competenza del titolo IV ammontavano ad € 700.560,25 e gli accertamenti ad € 44.112,27, quindi, la percentuale di accertamenti rispetto alle previsioni era pari al 6,30%. Gli importi riscossi rispetto agli accertamenti del titolo III, invece, presentano una percentuale di realizzazione pari al 7,96%.

La Sezione, sul punto, con la deliberazione n. 163/2019, chiedeva chiarimenti in ordine alle cause che avevano determinato le predette risultanze dei titoli III e IV negli esercizi 2015 e 2017.

L'Ente, in sede di misure correttive, non ha formulato nessun chiarimento in merito.

Osservazioni conclusive:

La Sezione nel rilevare i mancati chiarimenti dell'Ente, osserva che il modus operandi posto in essere nella gestione delle previsioni del bilancio è in contrasto con i nuovi istituti e principi contabili introdotti dalla riforma di cui al D.lgs. n. 118/2011. La inattendibilità delle previsioni si pone in contrasto con il principio contabile n. 5 "dell'attendibilità, della veridicità, correttezza e comprensibilità" (allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 "Principi generali e postulati"). Le previsioni, e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

VI) SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE

Con riferimento alla situazione debitoria dell'Ente, la Sezione aveva rilevato che, nel periodo dal 2015 al 2017, i debiti verso la regione Calabria ammontavano ad € 261.325,44 per conferimento rifiuti, e ad € 84.781,95 per fornitura idrica.

Inoltre, da una verifica delle scritture contabili al 31/12/2017 (Finanza locale - consuntivo 2017) risultava che la consistenza dei residui passivi afferenti dette poste debitorie non avrebbero garantito la copertura finanziaria delle stesse.

L'Ente veniva, pertanto, invitato ad adottare misure idonee a ripianare la situazione debitoria nei confronti della Regione e della società So.Ri.Cal. S.p.a.

Nella delibera n. 33/2020, la Commissione ha aggiornato il debito per RSU nei confronti della Regione Calabria in € 483.117,26 di cui € 203.296,18 per gli anni dal 2015 al 2017, ed € 234.883,20 per gli anni 2018 e 2019.

Con riferimento alla situazione dei pagamenti, viene altresì precisato che, riguardo al debito 2015/2017 (€ 203.296,18), con deliberazione n. 116/2019, la Commissione ha aderito a un piano di rientro, proposto dalla Regione, che prevede il pagamento di 60 rate.

Riguardo poi alla copertura del debito in esame, è stato chiarito dall'Ente che alla data del 9/5/2020 (data di approvazione della delibera 33/2020) , risultano iscritti residui passivi pari a € 206.387,86; conseguentemente, per i restanti debiti relativi agli anni 2018 e 2019 (€ 234.883,20), e per l'ulteriore somma di € 44.937,88, comunicata dalla Regione con nota prot. 135605 del 15/04/2020, si procederà con il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Per la fornitura idrica, invece, è stato chiarito che i debiti residui verso la società So.Ri.Cal. S.p.a. sono unicamente quelli afferenti all'anno 2018, per il quale con delibera commissariale n. 29 del 25/4/2020 è stato approvato un piano di rientro di 24 rate mensili di € 1.711,51.

Osservazioni conclusive:

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti sullo stato dei debiti e dei pagamenti nei confronti della Regione Calabria per il conferimento dei R.S.U. e verso la società So.Ri.Cal. S.p.a. per fornitura idrica. Tuttavia, non viene specificato nulla in ordine alla eventuale sussistenza di debiti residui nei confronti della Regione per la fornitura idrica negli anni dal 1994 al 2008.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento RSU per gli anni 2018-2019 della complessiva somma di € 234.883,20, oltre agli ulteriori debiti pari a € 44.937,88 comunicato dalla Regione con la citata nota prot. 135605 del 15/04/2020, l'Ente dovrà trasmettere i provvedimenti di riconoscimento adottati.

3. *Conclusioni della Sezione*

Il Comune di San Gregorio D'Ippona ha mostrato di aver condiviso le osservazioni formulate da questa Sezione nella delibera n. 163/2019 e con la delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 9.05.2020 avente ad oggetto "Presa d'atto deliberazione n. 163/2019 della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria. Adozione misure correttive", ha fornito i richiesti chiarimenti ed ha rappresentato analiticamente l'adozione di misure ed atti finalizzati a rimuovere le criticità rilevate dalla Sezione.

Tuttavia, come già evidenziato nel corpo della delibera, permangono alcune criticità che, in futuro, potrebbero evolvere in senso negativo, mettendo così in pericolo gli equilibri di bilancio, con il rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono disponibili; ciò renderebbe necessaria la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata, e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quei programmi che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

Conseguentemente, questa Sezione, in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

1) la mancata adozione dei cronoprogrammi di spesa ai fini della formazione del FPV di parte capitale;
2) l'inattendibilità dei dati afferenti alle disponibilità di cassa al 31/12/2015 ed al 1/1/2016;
3) la violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in ordine alla determinazione della consistenza della cassa vincolata;
4) il mantenimento nei residui passivi degli importi da accantonarsi nel risultato di amministrazione a titolo di "Indennità di fine mandato";

5) l'inattendibilità delle previsioni di bilancio, negli anni 2015 e 2017, con conseguente violazione del principio contabile n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011;
6) la presenza di debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento per RSU pari complessivamente ad € a € 279.821,08, allo stato privi di copertura finanziaria e non ancora sottoposti a procedura di riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

INVITA, pertanto,

- il Comune di San Gregorio d'Ippona ad effettuare le dovute correzioni nella sede in sede rendiconto o in sede di salvaguardia degli equilibri, con le modalità di cui agli ex artt. 188, 193 e 194 del TUEL.
- l'Organo di revisione di detto Comune a vigilare sulla corretta applicazione delle misure impartite con la presente deliberazione.

AVVERTE

che in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019 verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione e, qualora l'inottemperanza alle stesse metta in pericolo gli equilibri di bilancio (con il rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiano con certezza disponibili), disporrà la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di San Gregorio d'Ippona (VV)per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di San Gregorio d'Ippona (VV);

- pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020

Il magistrato relatore

Ida Contino

IDA CONTINO
CORTE DEI CONTI
07.07.2020
10:29:42 UTC

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
07.07.2020 10:38:53
UTC

Depositata in segreteria il 07 LUG 2020

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 19 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 07 LUG 2020

Il Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo